



# PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di FORLÌ

Piazza Beccarla, 1 – 47100 FORLÌ  
(telefono, n° 0543/717269; fax, n° 0543/717273)

N° 561 prot.

Forlì, 29 agosto 2005

Al Sig.  
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
SEDE

**OGGETTO:** Modifiche all'art. 151 c.p.p. introdotte dal DL 144/05 e notificazione degli atti penali a mezzo del servizio postale. Difficoltà applicative – **Quesito**

Il recente decreto legge 144/05, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005 n. 155, ha apportato sostanziali cambiamenti in materia di notifica degli atti del Pubblico Ministero, relegando a ruolo secondario e puramente ausiliario la Polizia Giudiziaria e demandando la maggior parte delle notifiche agli uffici UNEP, comprese tutte quelle relative alla competenza penale del Giudice di Pace, un tempo tutte spettanti alla PG.

Riguardo le notifiche degli atti penali, si inserisce la convenzione stipulata dal Ministero della Giustizia con Poste Italiane spa relativa alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e le recenti circolari ministeriali 6/1106/035 del 28 luglio 2005 e 6/1190/03-1/CA del 19 agosto 2005 che creano una serie di difficoltà operative che necessitano di chiarimenti.

Ciò premesso si segnala alla S.V., per quanto di competenza, che il dilagare delle notifiche a mezzo posta ha portato nell'Ufficio una enorme quantità di cartoline di ritorno in molte delle quali è difficile comprendere non solo quale sia l'ufficio postale mittente, ma anche le indicazioni segnate sopra di esse dagli addetti di Poste Italiane spa (che non essendo all'interno del sistema giudiziario non comprendono l'importanza e l'essenzialità di alcune annotazioni) e conseguentemente risulta problematico allegarle all'atto cui attengono, specie negli atti complessi come ad es. la proroga dei termini delle indagini preliminari, ove alla richiesta del PM segue l'autorizzazione del GIP e, pertanto, la notifica di detto provvedimento non attiene principalmente alla richiesta del PM, bensì al provvedimento del GIP che quelle cancelleria comunica. Pertanto su dette cartoline non dovrebbe essere indicato il nominativo del PM ed essere indirizzate alla Procura della Repubblica, ma quello del GIP indirizzando le stesse al Tribunale. Ne consegue che tali disguidi rendono assai complesse le ricerche, sottraggono tempo prezioso agli addetti agli uffici facendo aumentare la massa delle cartoline per le quali è difficile la ricerca e conseguentemente accrescendo il numero degli atti per i quali la notifica non riesce regolare, con pericolo per il prosieguo delle indagini ovvero del corso della giustizia, facendo avvicinare inesorabilmente il termine di prescrizione di molti fascicoli. La medesima cosa accade con le notifiche relative ai

testimoni, ove spesso non viene segnata la data dell'udienza né il numero di RGNR, ma solo nome e cognome del testimone, rendendo impossibile all'ufficio la ricerca dell'atto cui la stessa accede. Le difficoltà di ricerca sono poi insormontabili per le seconde raccomandate – le cosiddette CAD - ove l'addetto postale spesso si limita a indicare il solo numero di riferimento della raccomandata precedente.

Si segnala inoltre che la convenzione sopra indicata non ha modificato l'art. 4 della legge 20 novembre 1982 n. 890 che recita: "L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione" con la conseguenza che il sistema introdotto da detta convenzione non è idoneo a garantire una sollecita restituzione delle cartoline, specie dei plichi ritornati inevasi. La convenzione infatti offre sì la possibilità agli uffici giudiziari di ottenere in tempo reale notizie sull'esito della notifica (sempre che siano state inserite in maniera esatta i dati di riferimento dell'atto) tramite un collegamento internet al sito di Poste Italiane spa, consentendo agli uffici postali di restituire solo periodicamente (solitamente a fine mese) le cartoline agli uffici destinatari, ma la notizia ottenuta tramite il collegamento informatico non è al momento prova certa della eseguita notificazione con la conseguenza che il meccanismo di inoltro provoca un ritardo nell'arrivo all'ufficio delle cartoline che spesso giungono, specie per i decreti di citazione, ad udienza già avvenuta.

Da ultimo si segnala che non tutte le notifiche possono essere eseguite a mezzo del servizio postale, come, per esempio, quelle dirette ai detenuti.

Al di là delle sopra indicate difficoltà operative evidenziate, la convenzione citata e la circolare ministeriale 6/1106/035 del 28 luglio 2005 pongono una serie di problemi che di seguito si evidenziano:

#### **Effettiva portata della circolare ministeriale 6/1106/035 del 28 luglio 2005**

Dalla lettura della stessa pare che sia fatto obbligo agli uffici di trasmettere per la notifica all'Ufficio NEP della sede tutti gli atti, anche quelli diretti fuori dalla competenza di quell'ufficio. La circolare tuttavia cita sia l'art. 107 del DPR 1229/59 che, quale norma generale in materia, indica al secondo comma che "Gli ufficiali Giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie delle sede alla quale sono addetti", che l'art. 1 delle legge 890/82, norma speciale, che limita tale possibilità alla sola materia civile ed amministrativa. Parrebbe quindi che la materia penale ne sia esclusa, con la conseguenza che per le notifiche penali sarebbe ancora necessario trasmettere gli atti all'UNEP competente per territorio. Nel dubbio, pur nella vigenza di detta circolare, attesa la assoluta inadeguatezza dell'Ufficio NEP sede ad evadere tutte le richieste di notifica della Procura, questo ufficio continuerà a trasmettere gli atti per la notifica agli UNEP competenti per territorio.

#### **Problemi relativi alla competenza alla notifica tra UNEP sede ed UNEP di sezione distaccata dello stesso Circondario.**

La circolare citata indica nell'Ufficio NEP della sede (cioè nel caso Forlì) l'unico competente ad eseguire le notifiche dell'Ufficio richiedente; si dà il caso tuttavia che spesso nel medesimo Circondario esistano uno o più uffici NEP presso le Sezioni Staccate del Tribunale. Dandosi applicazione alla circolare, questi verrebbero privati della maggior parte delle notifiche, rimanendo ad essi quelle civili e le poche residuali notifiche penali, con una modifica notevole del carico di lavoro tra UNEP sede ed UNEP Sezione Distaccata. La cosa poi non gioverebbe assolutamente né alla celerità spesso richiesta dalla notifica, né all'economicità, in quanto molte notifiche che potrebbero essere eseguite a mani e con minima spesa (€ 0,33 in luogo di € 8,37) dall'UNEP della Sezione Distaccata, per esempio tutte quelle relative ai difensori con studio in quella sede ed alle parti presso di essi domiciliati (pari a circa il 15% del totale delle notifiche), verrebbero eseguite dall'UNEP della Sede con il servizio postale. Ritengo pertanto che, nonostante il dettato della circolare, questa Procura continui ad inviare all'UNEP di Cesena gli atti di sua competenza per la notifica, che costituiscono circa il 40% di quelli da notificare.

**Urgenza delle notifiche e mancata conoscenza dell'ufficio delle esatte generalità, ovvero dell'indirizzo del destinatario.**

Non è infrequente la raccolta da parte della Polizia Giudiziaria della nomina a difensore dell'indagato limitandone l'indicazione al solo nome, cognome e foro d'appartenenza. In tali casi l'Ufficio, prima di trasmettere gli atti al difensore per la notifica dovrebbe eseguire una ricerca, tramite l'ordine degli avvocati competente o tramite altri metodi, per ottenere l'esatto indirizzo del suo studio al fine di permettere agli impiegati postali di ben indirizzare la notifica. Spesso, tuttavia, ci si trova di fronte a casi di omonimia per i quali l'Ufficio, al fine di ben eseguire la notifica, non può fare a meno di notificare a tutti gli omonimi, salvo non eseguire o far eseguire alla PG ulteriori ricerche. Spesso tuttavia l'urgenza non permette l'esecuzione di dette ricerche. Parrebbe allo scrivente pertanto più economico, in tali casi, far eseguire la notifica all'Ufficio NEP competente per territorio, il quale, innanzitutto, la eseguirà a mani e poi potrà in breve tempo ricercare il destinatario giusto in casa di omonimia, con notevole risparmio di denaro e di energie dell'Ufficio e della PG operante. Ritengo pertanto che, nonostante il dettato della circolare, questa Procura continui ad inviare all'UNEP competente per la notifica gli atti nei quali non è ben individuato l'indirizzo ovvero l'identità del destinatario per i motivi sopra indicati.

**Notifiche a mano agli UNEP competenti – trasmissione degli atti e copie degli stessi.**

La circolare sopra citata lascia la possibilità di far eseguire dall'UNEP competente territorialmente le notifiche a mani nel caso di atti per i quali l'ufficio giudiziario richiedente lo disponga, senza nulla dire sulle modalità di invio degli stessi. Qualora, come pare desumersi dal testo di detta circolare, la stessa sia stata emanata al fine di provvedere ad un risparmio delle spese postali, non v'è dubbio che in tali ipotesi l'uso del fax sia il più economico, oltre che il più celere. Lo stesso, tuttavia, obbliga l'UNEP ricevente a formare le copie dell'atto da notificare (se pure le stesse sarebbero di spettanza di quell'ufficio nel caso di avvisi e biglietti di cancelleria), con evidente dispendio di energie per uffici già oberati di lavoro. Ritengo pertanto che gli atti diretti agli UNEP fuori delle sede siano loro recapitati, completi delle copie necessarie, a mezzo del servizio postale. In tal maniera si ottiene anche un notevole risparmio rispetto al sistema delineato nella circolare in argomento: è infatti sporadica e minimale l'ipotesi in cui il plico indirizzato all'UNEP fuori sede (dal costo inferiore a 3 euro) contenga un solo atto da notificare, mentre l'invio a mezzo posta dall'UNEP in sede comporta per ciascun atto la spesa maggiore (€ 8,37).

**Abrogazione tacita della circolare 5/2443/035 del 9 luglio 1980 – Dir. Gen. Affari Civili – Ufficio V**

La circolare citata, al numero 7 dispone che gli uffici giudiziari richiedenti la notifica agli UNEP fuori sede accompagnino le richieste con una doppia nota, giustificativa per quell'ufficio al pagamento delle spese postali sostenute ed eventualmente della trasferta. Dal momento che il pagamento delle trasferte agli uffici NEP ha trovato nuova regolamentazione attraverso il Testo Unico delle spese di giustizia e che la convenzione con Poste Italiane spa agli articoli 13 e 14 ha diversamente regolamentato il sistema di pagamento e rimborso delle spese postali degli uffici NEP, parrebbe allo scrivente tacitamente abrogata la circolare 5/2443/035 del 9 luglio 1980.

Nella assoluta difficoltà applicativa delle norme chiedo pertanto alla S. V. di voler concordare con l'opinione espressa nelle osservazioni significando che, nell'attesa di riscontro, il sottoscritto darà ordine all'ufficio di attenersi a quanto sopra indicato.



**IL DIRIGENTE**  
(dott. Paolo Grandi)

Il Procuratore della Repubblica, letto il quesito che precede, concorda con le osservazioni esposte dal dirigente Amministrativo e ne dispone la trasmissione al Sig. Procuratore Generale della Repubblica, con preghiera di voler valutare l'opportunità d'inoltro al competente Ufficio del Ministero.

Forlì, 29 agosto 2005



**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**  
(dott. Filippo Santangelo sost.)